

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
**IL PRESIDENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”

**VISTO** l’Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*”;

**VISTA** la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco*”;

**VISTO** la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*” ed, in particolare, l’articolo 11;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme sull’ordinamento degli enti locali*”;

**VISTA** la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art.12, comma 3;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo n. 68;

**VISTA** la nota prot. n. 3777 del 12/06/2025, acquisita in pari data al n. 10119 del protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, con la quale il Segretario comunale del Comune di Gratteri ha comunicato che con nota acquisita al protocollo generale del comune al n. 3770 del 12/06/2025 il Sindaco ha rassegnato le proprie dimissioni per le motivazioni ivi indicate;

**VISTO** il comma 1 dell’articolo 11 della citata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 il quale testualmente prevede che “*La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile.*”;

**VISTO** l’art.11, comma 1-bis, della citata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 il quale testualmente prevede che “*Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio*”;

**VISTA** la nota prot. n. 4386 del 03/07/2025, acquisita in pari data al n. 11276 del protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, con la quale il Segretario comunale del Comune di Gratteri ha comunicato che nell’arco temporale dei 20 giorni decorrenti dalla presentazione da parte del sindaco delle proprie dimissioni non è intervenuto alcun suo atto di revoca delle stesse;

**RILEVATO** che in data 3 luglio 2025 si è compiuto il termine di 20 giorni per l’efficacia e l’irrevocabilità delle medesime dimissioni.

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della predetta legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, si rende necessario dichiarare la cessazione del Sindaco e della Giunta del Comune di Gratteri procedendo, contestualmente, in applicazione del comma 4 del medesimo articolo, alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, cui attribuire i relativi poteri sino a nuove elezioni da tenere nel primo turno elettorale utile;

**RILEVATO** di potere nominare in sostituzione del Sindaco e della Giunta del Comune di Gratteri un unico Commissario straordinario, cui attribuire i poteri dei predetti organi comunali fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile;

**RILEVATO** che il predetto commissario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, e non deve trovarsi nelle condizioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermo restando il divieto di cumulare più di 2 incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, previsto dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario previsto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché il divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, previsto dall'art. 55, comma 5 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

**VISTA** la nota prot.n. 3817 /GAB del 11/07/2025 di verifica dei requisiti e delle condizioni predette;

**VISTO** il D.P. n. 610/Gab. del 12/11/2018, con il quale vengono fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

**PRESO ATTO** che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20/01/2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte.

## **DECRETA**

### **Art. 1**

Per i motivi specificati in premessa è dichiarata la cessazione del Sindaco e della Giunta del Comune di Gratteri (PA) .

### **Art. 2**

Il Sig./dott. ssa Francesca DE LUCA con la qualifica di dirigente regionale in quiescenza, è nominato Commissario Straordinario presso il Comune di Gratteri (PA) in sostituzione del Sindaco e della Giunta fino all'insediamento degli organi ordinari da eleggere nella prima tornata elettorale utile.

### **Art. 3**

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12/11/2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20/01/2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale), oltre al trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

#### **Art.4**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 68 legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 5**

Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, 18/07/2025

L'ASSESSORE  
*Andrea Messina*

IL PRESIDENTE  
*Renato Schifani*